



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 482 /2010

**AGGIORNAMENTO DELL'APPENDICE 1 AL DECRETO MINISTERIALE 22 LUGLIO 1991, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE NORME DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO MARITTIMO ALLA RINFUSA DI CARICHI SOLIDI.**

Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'articolo 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il CAPO V relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'Appendice 1 al succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

1. Il Decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, è così modificato:

a) in Appendice 1, dopo la scheda SEGATURA è inserita la scheda riportata in allegato al presente decreto;

b) in Appendice 8, dopo la voce **Sfrido**, è inserita la seguente tabella:

SILICATO DI FERRO	C	
-------------------	---	--

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 MAGGIO 2010

IL COMANDANTE GENERALE  
Amm. Isp. Capo (CP) Raimondo POLLASTRINI

## SILICATO DI FERRO

### DESCRIZIONE

Sottoprodotto della metallurgia del rame. Ricavato per raffreddamento della scoria fusa in acqua. Il silicato di ferro è un solido di colore nero lucente e di aspetto vetroso. Abrasivo. Può essere polverulento.

### CARATTERISTICHE

ANGOLO DI RIPOSO	DENSITA' ALLA RINFUSA (kg/m <sup>3</sup> )	FATTORE DI STIVAGGIO (m <sup>3</sup> /t)
Non applicabile	1700 – 2100	0,48 – 0,59
DIMENSIONE	CLASSE	GRUPPO
Da 0,2 a 5 mm	Non applicabile	C

### RISCHI

Nessun rischio particolare

Questo carico non è combustibile o ha un basso rischio d'incendio.

### STIVAGGIO E SEGREGAZIONE

Nessuna prescrizione particolare.

### PULIZIA DELLE STIVE

Nessuna prescrizione particolare.

### PRECAUZIONI PER LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Nessuna prescrizione particolare.

### CARICAZIONE

Distribuire il carico in accordo con le informazioni prescritte dal regolamento SOLAS VI/2. Se vi siano dei dubbi, distribuire il carico in maniera ragionevolmente uniforme verso le pareti dello spazio del carico in modo da minimizzare i rischi di scivolamento ed assicurare una adeguata stabilità durante tutto il viaggio.

### PRECAUZIONI

Proteggere dalla polvere i macchinari, gli alloggiamenti e gli equipaggiamenti

Il personale coinvolto nelle operazioni di movimentazione deve indossare abiti protettivi, occhiali e maschere con filtri adatti per le polveri.

### VENTILAZIONE

Ventilazione non richiesta.

### TRASPORTO

Nessuna prescrizione particolare.

### SCARICAZIONE

Nessuna prescrizione particolare.

### PULIZIA

Nessuna precauzione particolare.